



# CITTÀ DI CASTELLAMONTE

(Città Metropolitana di Torino)

Piazza Martiri della libertà, 28 – 10081 Castellamonte

Tel.: 012451871 – Fax: 01245187250

e-mail: [protocollo@comune.castellamonte.to.it](mailto:protocollo@comune.castellamonte.to.it)

pec: [protocollo@pec.comune.castellamonte.to.it](mailto:protocollo@pec.comune.castellamonte.to.it)

[www.comune.castellamonte.to.it](http://www.comune.castellamonte.to.it)

**SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI**



**Oggetto: Vendite di fine stagione. Determinazione periodi svolgimento saldi estivi anno 2024.**

## IL CAPO SETTORE

Visti:

- L'art. 15 del D.to Lgs 31/03/1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59" recante la disciplina delle "vendite straordinarie";
- La Legge Regionale 12/11/1999, n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" con la quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni amministrative previste dall'art. 15 del D. Lgs. 114/98, relative alla fissazione delle modalità di svolgimento, della pubblicità, dei periodi e della durata delle vendite di liquidazione e di fine stagione secondo i principi e le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15 della Legge regionale medesima;
- la Nota Assessorato Commercio prot. n. 178 del 05/06/2024: Saldi estivi 2024

In conformità agli indirizzi approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24/03/2011 e dalla D.G.R. n. 3-8048 del 12/12/2018, si comunica che la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo estivo **decorrerà dal 6 luglio 2024** e, ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. n. 28 del 12/11/1999, non sono consentite le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione.

Sentita la locale Associazione dei Commercianti e ritenuto opportuno fissare i periodi delle vendite di fine stagione per una durata massima di **otto settimane continuative**;

Visto il T.U.EE.LL. del 18/08/2000, n. 267;

## DISPONE

Per l'anno corrente il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione "**SALDI ESTIVI**" è fissato dal **6 luglio al 31 agosto 2024**.

Di stabilire le seguenti modalità di svolgimento:

- a. Gli operatori, nell'ambito di tali periodi, hanno la facoltà di scegliere il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione rendendolo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando le date di inizio e di cessazione della vendita (art. 14 L.R. 12/11/1999, N. 28);
- b. Per ogni articolo dovrà essere esposto un cartellino ben visibile, contenente il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto praticato e il prezzo finale di vendita;

- c. Nei trenta giorni precedenti la data stabilita per l'inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali (ad esclusione di quelle effettuate sottocosto) aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;
- d. Nella pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone;

#### COMUNICA

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.to Lgs n. 114/1998, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74.

Castellamonte, 13/06/2024

IL CAPO SETTORE  
SERVIZI AMMINISTRATIVI  
*Firmato digitalmente*  
Arch. Simona VOGLIANO